



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O



# LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

## Le nuove Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate

IMMACOLATA GIULIANO

# Introduzione

Le nuove Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società Non Quotate predisposte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sono state pubblicate a dicembre 2023 dopo la chiusura della pubblica consultazione.

L'aggiornamento segue la revisione del gennaio 2021, che a sua volta aggiornava la versione del 2015.

Le Norme di Comportamento costituiscono:

- Norme di deontologia professionale
- best practice
- punto di riferimento per le modalità attraverso le quali il collegio sindacale effettua l'attività di controllo a cui è preposto; ci aiutano laddove i riferimenti legislativi mancano o possono causare incertezza.

Il 1° aprile 2024 è entrato in vigore il nuovo Codice deontologico dei dottori commercialisti ed esperti contabili, approvato dal Consiglio Nazionale il 21 marzo 2024.

# Introduzione

Le nuove Norme si applicano a partire dal 1 gennaio 2024.

Ogni norma è composta da Principi, corredati da Riferimenti Normativi essenziali e da Criteri applicativi, ed è accompagnata da brevi Commenti che analizzano e chiariscono le scelte adottate, oltre che eventuali problematiche interpretative.

In parallelo ad una revisione complessiva delle Norme, particolare attenzione è stata data ai temi di

- scambio di informazioni,
- whistleblowing,
- nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, CCI) che è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022.



Particolare attenzione sui doveri di vigilanza sugli assetti amministrativi, contabili perché qui si innesta il dovere di **tempestiva** segnalazione ex art. 25 octies CCI (in connessione con il 2086 e 2403 c. c.), sia nella prospettiva della **prevenzione** che nella prospettiva dell'emersione (cogliendo segnali di squilibri e assetti inadeguati).

# Criteri generali

Destinatario delle Norme è il collegio sindacale, o anche sindaco unico, quando nominato nelle s.r.l., che non esercita la revisione legale e che svolge unicamente le funzioni di vigilanza declinate nell'art. **2403 c.c.**

«Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare **sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adottato dalla società e sul suo **concreto funzionamento**. (...)

Art. 2403 c.c. pone il collegio sindacale al centro dei flussi informativi, con interlocutori sia interni (apicali/responsabili) che esterni (in particolare revisori e ove nominato ODV).

Attività tipica: controllo legge, statuto, adeguatezza sistemi amministrativi, contabili, scelte dell'organo gestorio non solo razionali ma anche supportate da un corretto processo decisionale (**business judgment rule** → *insindacabile il merito delle scelte gestorie*).

# Criteri generali

L'attività del collegio sindacale si basa su:

- Principio di **affidamento**, valutata la competenza e la professionalità del soggetto che riporta all'organo di controllo, il Sindaco fa affidamento su quanto gli viene riportato
- Principio di **proporzionalità** (adattando le Norme alle caratteristiche dell'impresa)
- **Flussi informativi** rappresentano elemento centrale delle Norme e dell'attività di vigilanza in capo al collegio.

NOTA: vediamo come evolverà la modifica della normativa sulla perimetrazione della responsabilità civile ex art. 2407 (il provvedimento stabilisce che, al di fuori dei casi di dolo, i sindaci che violano i propri doveri rispondano per danni "nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito", a scaglioni: fino a 10.000 euro quindici volte il compenso, da 10.000 a 50.000 euro dodici volte il compenso, oltre i 50.000 euro dieci volte il compenso).



# Struttura delle norme

1. Nomina, incompatibilità e cessazione
2. Funzionamento
3. Doveri
4. Partecipazione alla riunioni degli organi sociali
5. Poteri di controllo
6. Poteri/doveri di reazione: convocazione dell'assemblea, denuncia di fatti censurabili e gravi irregolarità, azioni di responsabilità
7. Relazione all'assemblea dei soci
8. Pareri e proposte
9. Attività in caso di omissione e sostituzione degli amministratori
10. Attività nelle operazioni straordinarie
11. Attività nella crisi di impresa

# Norme di nuova introduzione

## Norma 2.2 [sezione Funzionamento]

Ruolo del **presidente** del collegio sindacale

Si prende a riferimento la normativa civilistica dettata dall'art. 2381 c.c per il ruolo del presidente del consiglio di amministrazione.

Ruolo di impulso, organizzazione e coordinamento dei lavori.

Destinatario di importanti comunicazioni:

- Rinuncia dell'amministratore dal proprio ufficio (art. 2385 c.c.)
- Dissenso di uno degli amministratori per gli atti o le omissioni poste in essere da altri amministratori (art. 2392 c.c.)
- Notifica dell'atto di citazione nel caso di azione di responsabilità esercitata dai soci (art. 25-novies, CCI)
- Unitamente al rappresentante legale della società, destinatario delle dimissioni del revisore legale o della società di revisione legale (art. 6 c.1 dm 28.12.2012 n.261).

Per gli scambi di informazioni, convoca la società di revisione o il revisore esterno (ai sensi dell'articolo. 2409-septies c.c.) gli altri organi della società e organizza gli incontri con l'organismo di vigilanza, quando nominato.

# Norme di nuova introduzione

## Norma 3.10 [sezione Doveri del collegio sindacale]

Vigilanza sull'**istituzione** del canale di segnalazione (whistleblowing)

I compiti del Collegio sono nettamente distinti rispetto ai compiti dell'organo gestorio (forse questo l'aspetto più rilevante delle Norme).

Verifica:

- l'attivazione del canale interno, ricorrendo i presupposti previsti dalla normativa
- che sia assicurata la riservatezza del segnalante
- che la gestione sia affidata a persona o ufficio interno oppure ad un soggetto esterno specificamente formato per tale attività.

Il Collegio segnala per iscritto eventuali mancate attivazioni o anomalie ovvero la mancanza di strumenti che consentano la protezione dell'identità del segnalante.

Anche in questa area è opportuno che il collegio sindacale attivi efficienti flussi informativi per porre in essere la propria vigilanza, dai destinatari delle segnalazioni e dall'ODV ove istituito.

# Norme di nuova introduzione

## Norma 4.2 [sezione Partecipazioni alle riunioni degli organi sociali]

### Partecipazione **all'assemblea totalitaria**

Sostanziale differenza delle assemblee totalitarie srl e spa:

- Nella spa, è richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica e dei componenti dell'organo di controllo
- Nelle srl, è richiesto che tutti gli amministratori in carica ed i sindaci partecipino; in alternativa alla presenza fisica, è sufficiente che siano stati informati della riunione. Dunque sarà necessario che i sindaci abbiano ricevuto, anteriormente alla riunione, adeguata informativa ex art. 2479-bis che rappresenta requisito di regolarità della costituzione.

In entrambi i casi il punto centrale è la **preventiva informazione**.

Art. **2366** c.c. —> ciascuno dei partecipanti sia il collegio sindacale sia i sindaci individualmente che partecipano all'assemblea, sono legittimati ad opporsi alla discussione degli argomenti di cui non si ritengano sufficientemente informati.

# Norme di nuova introduzione

## **Norma 6.6 [sezione Poteri/doveri di reazione del collegio sindacale]**

### Iniziativa per la liquidazione giudiziale

Il Collegio sindacale può presentare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, qualora la società sia insolvente e avendo valutato le iniziative maggiormente opportune (ricorrendone i presupposti di legge ed avendo esperito infruttuosamente altri rimedi).

Coordinamento dell'art. 37 e 38 del CCI: il collegio può comunicare i fatti al PM affinché effettui gli accertamenti necessari e presenti ricorso tempestivamente per l'apertura della liquidazione.

L'apertura della procedura da parte del collegio sindacale sarà subordinata all'infruttuoso esito rispetto all'adozione di ulteriori provvedimenti, ovvero alla protratta inattività dell'organo amministrativo.

# Norme di nuova introduzione

## Norma 6.6 [sezione Poteri/doveri di reazione del collegio sindacale]

Iniziativa per la liquidazione giudiziale

Il collegio sindacale può:

- **convocare l'assemblea**, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, per informarla dell'inerzia degli amministratori;
- **informare** dell'esistenza dello stato di insolvenza **il P.M.**, se nel frattempo la società non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza non reversibile);
- **presentare domanda** per l'apertura della **procedura di liquidazione giudiziale**, se nel frattempo la società non abbia attivato altra procedura di regolazione dell'insolvenza e si trovi in insolvenza non reversibile.



# Norme di nuova introduzione

## Norma 10.5 [sezione Attività del collegio sindacale nelle operazioni straordinarie e in altre vicende societarie]

### Attività del collegio sindacale in caso di **operazioni straordinarie transfrontaliere**

Tale norma segue l'introduzione del D. Lgs. 19/2023 che attua la direttiva 2019/2121/UE sulle operazioni straordinarie transfrontaliere. Il collegio sindacale **verifica**, tra gli altri:

- la completezza e la **conformità alla legge** dei contenuti dei documenti (progetto, relazione amministratori, relazione esperto) previsti dalle disposizioni applicabili;
- il rispetto delle Norme sul deposito e la pubblicazione degli atti;
- la completezza dell'atto principale e la sua concordanza con il progetto e con la delibera assembleare di approvazione;
- la correttezza degli atti posti in essere in esecuzione dell'operazione straordinaria e, in particolare, dell'assegnazione di azioni o di quote;
- che a ciascun socio venga attribuita nella società risultante una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni, il cui valore sia congruo.

## Sezione Nomina, incompatibilità e cessazione Norma 1.5 Retribuzione

Adeguamento del contenuto alla norma sull'equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49)

Il sindaco, all'atto della nomina, valuta se la misura del compenso proposto sia idonea **e proporzionata** a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicitario della funzione svolta, **nonché conforme alle Norme di legge, quando applicabili, che ne disciplinano la determinazione.**

La modifica serve per bilanciare l'indicazione e il riferimento al decreto ministeriale 140 del 2012.

Gli ordini sono invitati ad adottare criteri di ragionevolezza se i compensi stabiliti sono inferiori ma sono comunque proporzionati alla quantità e qualità dell'incarico.



## Sezione Doveri del collegio sindacale

### Norma 3.1 Caratteristiche e modalità dell'attività di vigilanza

L'aggiornamento è stato fatto nell'ottica di distinguere l'attività dell'organo gestorio da quello dei sindaci.

Nel definire le modalità di vigilanza, il collegio sindacale **verifica l'istituzione di presidi posti in essere dall'organo amministrativo** *[in luogo di pianifica l'attività]* sulla base della rilevanza dei rischi significativi indicati nei flussi informativi acquisiti.

Il collegio sindacale acquisisce i flussi informativi trasmessi dalle strutture aziendali e ne valuta le conclusioni circa l'esistenza e la rilevanza dei rischi significativi inerenti alla non osservanza della legge e dello statuto, al mancato rispetto dei principi di corretta amministrazione, all'inadeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo-contabile e del sistema di controllo interno al fine anche di ridurre gli stessi a un livello ritenuto accettabile.

Perimetro dell'attività di vigilanza e delle sue modalità di esecuzione basato sull'analisi del rischio (**risk approach**).

Dell'attività di cui sopra se ne dovrà dare atto nelle verbalizzazioni periodiche.

## Sezione Doveri del collegio sindacale Norma 3.3 Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non consiste in un controllo di merito, sull'opportunità o la convenienza delle scelte di gestione, bensì riguarda esclusivamente gli aspetti di legittimità delle scelte e la verifica della **correttezza del procedimento informativo** e decisionale.

I sindaci accertano, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori non compiano operazioni:

- estranee all'oggetto sociale;
- manifestamente imprudenti, palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale;
- volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci.



## Sezione Doveri del collegio sindacale Vigilanza sull'adeguatezza e funzionamento degli assetti

**Assetto organizzativo - Sistema di controllo interno - Sistema amministrativo - contabile**

**Norma 3.5 Assetto organizzativo - Definizione**

Il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità, *(verifica sulle persone, quali persone hanno poteri e rispettive competenze)* e il complesso procedurale di controllo.

Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.

Criteri applicativi

PRINCIPIO  PROPORZIONALITÀ  
OBIETTIVO  PREVENZIONE

## Sezione Doveri del collegio sindacale Vigilanza sull'adeguatezza e funzionamento degli assetti

Requisiti per un adeguato assetto organizzativo

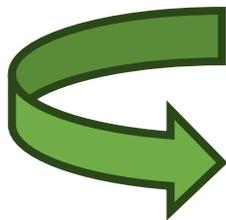
- organizzazione gerarchica;
- redazione di un organigramma aziendale con **chiara identificazione delle funzioni**, dei compiti e delle linee di responsabilità
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva della società da parte dell'amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
- sussistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, **l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi** anche con riferimento alle società controllate;
- esistenza di procedure che assicurino la presenza di **personale con adeguata professionalità e competenza** a svolgere le funzioni assegnate;
- presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico ed effettiva diffusione;
- sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento da parte della "Capogruppo".

## Sezione Doveri del collegio sindacale Vigilanza sull'adeguatezza e funzionamento degli assetti

### Norma 3.6 Sistema di controllo interno

Definizione: *insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall'impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, gli obiettivi strategici di business.*

Il Collegio verifica che le procedure aziendali consentano un efficiente **monitoraggio** dei fattori di rischio, nonché la **pronta emersione** e una corretta **gestione delle criticità**



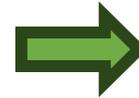
capacità del sistema di controllo interno di **prevenire** non conformità significative rispetto alla legge, allo statuto e ai principi di corretta amministrazione e non è rivolta ad esprimere un giudizio sull'efficacia dello stesso.

## Sezione Doveri del collegio sindacale Vigilanza sull'adeguatezza e funzionamento degli assetti

### Norma 3.6 Sistema di controllo interno

Dal punto di vista operativo, il collegio sindacale esamina la documentazione aziendale disponibile:

- manuali operativi,
- regolamenti interni,
- organigramma
- mappature dei processi disponibili



Scambio di  
informazioni  
con il soggetto  
incaricato della  
revisione legale

### Rimedi e azioni

In caso di evidenza di significativi rischi di inadeguatezza del sistema di controllo interno, il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo **l'adozione di azioni correttive** e ne **monitora la realizzazione**.

Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.

Il collegio sindacale da evidenza del suo operato in un apposito paragrafo della relazione in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio.

## Sezione Doveri del collegio sindacale Vigilanza sull'adeguatezza e funzionamento degli assetti

### Norma 3.7 Sistema amministrativo - contabile

un adeguato assetto amministrativo –contabile è tale quando consente un informativa completa, corretta e tempestiva, in accordo con i principi contabili adottati, con la finalità di avere una corretta rappresentazione contabile, produzione di informazioni utile.

Il collegio sindacale vigila su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento.

L'esistenza di un sistema idoneo ad assicurare la correttezza dei dati economico-finanziari  completa e attendibile rilevazione contabile dei fatti di gestione.

Un adeguato assetto amministrativo-contabile, rapportato (in base al principio di proporzionalità di cui all'art. 2086, co. 2, c.c.) alle caratteristiche dimensionali e all'attività svolta, ai fini di **prevedere tempestivamente l'emersione della crisi** deve consentire di:

- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario;
- verificare la sostenibilità dei debiti correlati al mantenimento del **principio di continuità** aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
- intercettare i segnali di crisi e disporre delle informazioni funzionali per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento ai sensi dell'art. 13, co. 2, CCI.

## Sezione Doveri del collegio sindacale Vigilanza sull'adeguatezza e funzionamento degli assetti

### Norma 3.8 Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione

Per distinguere i compiti del collegio da quelli del revisore, quando il collegio non abbia anche la revisione.

Attività di *compliance normativa*. Scambio di informazioni periodico.

Il **commento** specifica che il collegio sindacale, nel caso in cui non sia incaricato della revisione legale, è chiamato a svolgere sul bilancio d'esercizio esclusivamente l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto. Al collegio sindacale spetta dunque un controllo sull'osservanza da parte degli amministratori delle Norme procedurali inerenti alla **formazione, al deposito e alla pubblicazione**, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità e conformità ai principi contabili di riferimento. Il collegio sindacale non ha, quindi, alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la veridicità, la correttezza e la chiarezza del bilancio.

Le competenze di revisore e collegio si incrociano in un solo punto che è quello della continuità aziendale.



## Sezione Poteri di controllo del collegio sindacale Norma 5.5. Rapporti con l'organismo di vigilanza

Il contenuto della norma è stato adeguato per chiarire (delimitare) i doveri di controllo del collegio evitando sovrapposizioni con l' Organismo di vigilanza.

L'ODV è fondamentale perché è l'organismo che ci aiuta a vigilare sui reati più importanti (dolosi o colposi).

L'adozione dell'ODV non è obbligatoria e quando non sia stato implementato il modello sarebbe opportuno suggerirne l'implementazione.

I criteri applicativi chiariscono che, nel caso in cui la società non abbia adottato il modello organizzativo, è necessario che il collegio sindacale solleciti gli amministratori ad un'adeguata riflessione in merito e, in assenza di valide ragioni, stimoli le necessarie attivazioni.



Qualora l'organo amministrativo non intenda dotare la società del modello organizzativo nonostante le sollecitazioni dell'organo di controllo e senza adeguate motivazioni, il collegio sindacale **può farne menzione nella relazione ex art. 2429 c.c.**, al fine di far constatare all'assemblea la propria attivazione in tal senso ed evitare, in ogni caso, qualsiasi possibile conseguenza, di cui all'art. 2407, co.2, c.c.



## Sezione 11 Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa Continuità e Crisi

Dal 15 luglio 2022 è in vigore il codice della crisi di impresa, dove l'art. 3 comma 2 va ad integrare l'art. 2086 sull'adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

Comma 2 L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.



3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, gli assetti devono consentire di:
- rilevare eventuali **squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
  - verificare la **sostenibilità dei debiti** e le prospettive di continuità aziendale almeno per i **dodici mesi** successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
  - ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la **lista di controllo** particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.



## Sezione 11 Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

### Continuità e Crisi

- La formazione del bilancio è governata dal principio di ***going concern***. Qui rientra l'adeguatezza dell'assetto ma anche il suo concreto funzionamento (documenti di luglio 2023 della fondazione).
- Qui si aggiunge l'art. 2086 c,2 su cosa deve fare l'imprenditore: istituire assetti «anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa»
- Gli adeguati assetti sono funzionali alla continuità aziendale.
- L'attività del collegio sindacale deve essere ex ante, è necessario individuare e valutare prevedere quelli che sono dei segnali di rischio.
- Nelle verifiche deve esserci l'evidenza di cosa facciamo anche attraverso questionari sottoposti agli amministratori o a responsabili di funzione.



## Sezione 11 Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa Continuità e Crisi

Comma 4 Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1

Ricordiamo l'art. 25-novies, comma 1 dispone la segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati quali INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione.

La segnalazione è fatta all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.



## Sezione 11 Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

### Norma 11.1 Vigilanza del collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità

L'adozione di assetti adeguati è compito dell'organo amministrativo; al collegio spetta vigilare che tali assetti risultino validi sotto un profilo informativo e procedurale (**Cfr. Norme 3.5. e 3.7.**) anche a **rilevare tempestivamente quei segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare nella prospettiva della continuità.**

Il collegio deve verificare che la continuità venga controllata dall'organo amministrativo con una certa periodicità.

Rilevazione tempestiva immediatamente seguita dall'attivarsi per recuperare la continuità e superare la crisi.

Si chiede all'organo gestorio provvedimenti per garantire la continuità anche con ricorso a strumenti per recupero posizione incerte.

Dopo di che, il collegio vigilerà sull'attuazione dei provvedimenti (individuati dall'organo amministrativo) e tempistica.

## Sezione 11 Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

### Norma 11.2 Vigilanza del collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della crisi

#### Principi

Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.

Matrice collegiale, se qualcuno è in disaccordo verbalizza.

Qualora, a seguito della sollecitazione da parte del collegio sindacale, l'organo amministrativo non adotti tempestivamente opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può:

- chiedere informazioni al soggetto incaricato della revisione legale;
- al ricorrere dei presupposti, effettuare la segnalazione ex art. **25-octies** CCI, cfr. **Norma 11.3**
- Convocare l'organo amministrativo e, in subordine, l'assemblea per informarla dell'inerzia degli amministratori secondo quanto precisato nella **Norma 6.2.**;
- presentare, sussistendone i relativi presupposti, denuncia al Tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., cfr **Norma 6.4.**

schema di decreto  
correttivo CCI,  
modifica art. 25-  
octies:

obbligo di  
segnalazione anche  
in capo al soggetto  
incaricato della  
revisione legale

## Sezione 11 Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

### Norma 11.2 Vigilanza del collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della crisi

Per far sì che la convocazione dell'assemblea sia efficace, nel dare avvio a tali iniziative appare opportuno, considerate le possibili conseguenze derivanti dall'intervento del collegio sindacale, che esso operi con particolare attenzione nell'evidenziare i fatti ritenuti rilevanti provvedendo a:

- definire in modo puntuale l'ordine del giorno;
- esporre in apposita relazione i fatti, le informazioni e i dati acquisiti dal soggetto incaricato della revisione legale;
- allegare documentazioni a supporto (quale budget previsionali, riscontri effettuati, dati e informazioni ricevuti dall'organo amministrativo o dal soggetto incaricato della revisione legale, intensificando lo scambio informativo).

Per una efficace convocazione dell'assemblea:

- Ordine del Giorno
- Relazione sui fatti
- Documentazione a supporto

## Sezione 11 Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

### Norma 11.3 Segnalazione all'organo amministrativo

Obbligo di verifica (monitoraggio continuo):

- adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile
- equilibrio patrimoniale economico e finanziario
- disponibilità finanziaria necessaria
- prevedibile andamento gestione per going concern

Adempimento degli obblighi di verifica per non incorrere in responsabilità.

In presenza di squilibri che rendano prevedibile la crisi: **tempestiva** segnalazione agli amministratori (art. 25 octies).



Tempestivo nel senso di un congruo termine dal momento in cui il collegio sindacale è venuto a conoscenza di:

- evidente e documentata situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza,
- inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

## Sezione 11 Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

### Norma 11.3 Segnalazione all'organo amministrativo

La segnalazione deve essere

- motivata: descrive **le verifiche effettuate**, eventualmente anche a seguito delle segnalazioni ricevute dai creditori pubblici qualificati ai sensi dell'art. 25-novies CCI rispetto all'esposizione debitoria rilevante della società, che hanno giustificato la segnalazione;
- fatta per iscritto e inviata a mezzo pec o raccomandata: formalizza la necessità che l'organo amministrativo si attivi **senza indugio**, per **l'adozione di uno degli strumenti** previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi, tra cui la composizione negoziata. A tal fine, nella segnalazione il collegio sindacale indica dettagliatamente i quesiti cui l'organo amministrativo deve rispondere in ordine alle iniziative intraprese;
- completa di una fissazione di un **congruo termine** non superiore a 30 giorni entro il quale gli amministratori devono riferire in ordine alle iniziative intraprese per porre rimedio alle segnalate condizioni di squilibrio;
- deliberata collegialmente dal collegio sindacale e deve essere verbalizzata e sottoscritta da ciascun componente.

Della segnalazione il collegio sindacale **informa tempestivamente** il soggetto incaricato della revisione legale.

La tempestiva segnalazione costituisce per l'organo di controllo oggetto di valutazione (non esonero) ai sensi della responsabilità ex art. 2407 c.c.

## **Sezione 11 Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa**

### **Norma 11.4 Segnalazione all'assemblea e denuncia al Tribunale**

In caso in cui gli amministratori non diano riscontro il collegio può convocare l'assemblea ex art. 2406 c.c.

Nei casi in cui il ricorso all'assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presupposti di gravi irregolarità, ove consentito della legge, può proporre la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c..



Il collegio sindacale, pertanto, può convocare l'assemblea ai sensi dell'art. 2406, secondo comma, c.c., previa comunicazione all'organo amministrativo, per informarla sia dell'inerzia degli amministratori, sia delle verifiche e degli accertamenti svolti durante la propria attività di vigilanza, sia dello stato di squilibrio della società, sia della concreta prospettiva di risanamento. Dinanzi alla ritrosia dei soci, il dissidio tra gli organi potrebbe essere portato all'attenzione del Tribunale, terzo e indipendente, tramite il ricorso ex art. 2409 c.c.

## Sezione 11 Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

L'attività del collegio non cambia durante l'utilizzo di vari strumenti.

**11.5.** Vigilanza del collegio sindacale durante la composizione negoziata

**11.6.** Vigilanza del collegio sindacale in relazione agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza adottati dall'impresa

**11.7.** Vigilanza del collegio sindacale in caso di domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito della documentazione

**11.8.** Vigilanza del collegio sindacale in caso di concordato con continuità

**11.9.** Rapporti con consulente e attestatore

11.10. Vigilanza del collegio sindacale in caso di riduzione o perdita del capitale

**11.11.** Affitto d'azienda e strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

**11.12.** Ruolo del collegio sindacale durante la liquidazione giudiziale

## Sezione 11 Attività del collegio sindacale nella crisi di impresa

- Verifica requisiti indipendenza e professionalità
- Scambio informazioni con l'esperto indipendente ove nominato e con l'organo amministrativo,
- Vigilanza sull'attuazione delle soluzioni individuate che siano idonee al superamento della situazione di crisi
- Particolare attenzione quando ci sono strumenti che consentono agli amministratori modifiche allo statuto o operazioni straordinarie senza previa approvazione assembleare.

Durante lo svolgimento della procedura di liquidazione giudiziale, alcune funzioni del collegio sindacale sono sospese compatibilmente alle esigenze della procedura. Del pari è sospeso l'esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento attribuiti dalla legge al collegio e ai sindaci individualmente. (Cfr. Norma 11.12.)



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Riferimenti**  
**Immacolata Giuliano**  
**Dottore Commercialista e Revisore**  
**legale dei conti**

**[immacolata.giuliano@5rs.it](mailto:immacolata.giuliano@5rs.it)**